

# Esoneri, controlli e sanzioni: "importante aiutare i colleghi"

Le tempistiche e gli ambiti di applicazione per la richiesta di esonero. Novità delle Linee Guida per Ordini e Provider sulla disciplina dei corsi

DI SILVIA FAZZINI


**Le ultime sezioni delle Linee Guida del Testo Unico sulla formazione professionale continua, entrato in vigore a gennaio 2018, vanno a contemplare la voce esoneri, accanto al capitolo assolutamente nuovo dedicato ai controlli e alle sanzioni.**

## LA DISCIPLINA DELL'ESONERO

Le Linee Guida sono molto chiare nel definire tempistiche e ambiti della disciplina dell'esonero che va innanzitutto inquadrata all'interno dell'estrema flessibilità del sistema dell'aggiornamento professionale continuo per la formazione degli ingegneri professionisti. Si legge nelle Linee Guida: "Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio Ordine entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo. **In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.** L'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo. **Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.** Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (a eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento".

## LE TEMPISTICHE

Chiare dunque le tempistiche in cui ed entro cui l'esonero può essere richiesto: le precisazioni riportate intendono sottolineare in particolare come "l'esonero non sia un dispositivo di cui l'iscritto possa usufruire a comando, piuttosto una disciplina che governa una situazione di emergenza e congela la posizione formativa dell'iscritto", sottolinea Luca Scappini, Consigliere CNI con delega alla Formazione. "Con le nuove linee guida viene allora ribadito che non si possono maturare CFP durante il periodo di esonero e quando questo superasse i 6 mesi, non vi è la possibilità di ricorrere all'autocertificazione. Si intende così veicolare il messaggio per cui la richiesta di esonero è dettata da difficoltà o motivi importanti e inderogabili che definiscono un periodo in cui l'iscritto è effettivamente impossibilitato ad ottemperare all'obbligo formativo".



Crediti per attività non formale erogati nel periodo 2014-2017

**Il capitolo dell'esonero va così a tutelare quanti, tra gli iscritti, ne ha veramente la necessità:** nelle situazioni meno gravose, "logica vorrebbe - prosegue la riflessione il Consigliere Scappini - che l'iscritto usufruisse di quello che dovrebbe essere un suo 'bagaglio di CFP' accumulato". Da sottolineare allora due questioni importanti: **l'assoluta incompatibilità tra esonero e aggiornamento professionale con CFP** da un lato - la formazione senza CFP potrà invece essere regolarmente registrata nell'Anagrafe Nazionale dei crediti - e **l'esclusione dall'autocertificazione (15 CFP) per quanti usufruirono di un esonero che si prolungasse oltre i sei mesi.**

Si potrà usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa-professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

## GLI AMBITI

**L'esonero per maternità o paternità** è un "esonero di sostegno sociale" - lo definisce Scappini - è un esonero assolutamente "bello" e fortemente condiviso". Su richiesta, al genitore iscritto - madre o padre - la domanda di esonero per

maternità/paternità dà diritto a un'interruzione per un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

Da segnalare una precisazione aggiuntiva importante ovvero che l'esonero per un singolo figlio **non è frazionabile in più periodi**, a eccezione del caso in cui entrambi i genitori siano iscritti all'Albo: in questo caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L'esonero per maternità e paternità deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo. Nel caso di adozione di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino.

**Esonero per malattia o infortunio, gravi malattie invalidanti, assistenza a persone con grave malattia cronica:** la disciplina dell'esonero, come si anticipava, nasce proprio per rispondere a queste situazioni vere e reali di disagio: casi di malattie invalidanti, permanenti o infortuni "diretti", che vanno cioè a interessare l'iscritto in prima

persona o "indiretti", ovvero che coinvolgono parenti vicini che convivono con l'iscritto e a cui l'iscritto deve assolutamente assistere. Casi, questi, che impediscono lo svolgersi della professione per un determinato periodo.

Accanto agli ambiti elencati, gli eventi sismici distruttivi degli ultimi in Centro Italia hanno fatto aggiungere la sezione dedicata agli iscritti che risiedono come residenza o sede della propria attività in **zone colpite da catastrofi naturali.**

In chiusura vengono presi in considerazione gli esoneri per attività lavorativa: quello richiesto da quanti lavoro all'estero e dove viene definito che l'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo per un massimo di 12 mesi consecutivi e per una sola volta. Quindi, da ultimo, l'esonero per il Servizio militare volontario e servizio civile in cui si definisce che gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all'esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.

## CONTROLLI E SANZIONI

Il capitolo relativo ai controlli e alle sanzioni rappresenta un'assoluta novità nelle Linee Guida del testo Unico 2018. Nel puntare alla qualità della proposta formativa, su cui non risulta semplice e automatico intervenire, il CNI supervisiona e dove necessario sanziona l'operato erroneo degli enti erogatori la formazione, ovvero gli Ordini territoriali e i Provider accreditati e qualora venisse riscontrata la violazione del Regolamento e delle Linee di indirizzo, il CNI può rideterminare i CFP assegnati all'evento oggetto di segnalazione che andranno a ricalcolare la posizione CFP del singolo iscritto che aveva frequentato quel corso.


"Una sezione, in verità, che non è stata semplice da scrivere - sottolinea il Consigliere Scappini - ma che è scaturita dall'obbligo di andare incontro alle segnalazioni che quotidianamente giungono al CNI, sia da parte degli iscritti sia da parte di enti erogatori, siano essi Ordini o Provider accreditati. Un capitolo, questo, che segna però un passo importante nella direzione dell'efficienza e della trasparenza dell'intero sistema e che, lontano dall'identificare

il CNI quale 'ricercatore di irregolarità', definisce piuttosto una volta per tutte la serietà del sistema della formazione professionale continua".

Gli Ordini e i Provider accreditati sono dunque chiamati al rispetto delle norme relative alla pubblicità, alle sponsorizzazioni, al conflitto di interessi; devono assolvere ai requisiti minimi richiesti per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento: il controllo sull'ingresso e uscita dei corsisti, pagamento dei diritti di segreteria al CNI o agli Ordini; la trasmissione al CNI di accordi di collaborazione e/o sponsorizzazione che contengono omissioni, inesatte e/o falsa rappresentazione dei dati e delle prestazioni previste tra le parti. Sono state previste anche sanzioni gravi per la predisposizione di documenti irregolari (attestati, autocertificazioni, certificazioni), per la mancata o non corretta somministrazione della rilevazione della qualità percepita, per l'utilizzo di sedi diverse da quelle comunicate o per la gestione dell'evento da parte di soggetti non autorizzati e più in generale per il mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'organizzazione dell'evento.

In chiusura di questo excursus sul Testo Unico 2018, proprio a sottolineare la grande richiesta di correttezza e professionalità in ambito della formazione continua, preme richiamare l'attenzione su due ultimi punti. Il tema della **Modalità di comunicazione e pubblicazione degli eventi accreditati** (12.4), dove viene posto l'accento sulla centralità fondamentale dell'obiettivo formativo di contro all'enfasi che si potrebbe dare alla soglia dei crediti erogati o all'eventuale costo dall'evento in oggetto.

Occorre cioè evitare sia da parte dei Provider sia degli Ordini Territoriali una pubblicità che porti a creare la suggestione di un "commercio dei crediti". "Un punto, questo, molto richiesto dagli iscritti", precisa Scappini. Quindi il capitolo sulla **Trasparenza** (12.7) che ha per gli Ordini territoriali, enti pubblici non economici emanazione del Ministero di Giustizia, un significato ancora più pregnante nell'evitare possibili conflitti di interesse: qualora, ad esempio, un Consigliere dell'Ordine territoriale o un Consigliere nazionale detenga una quota di partecipazione o sia titolare di carica statutaria all'interno di un ente di formazione autorizzato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l'ente sarà tenuto a dichiarare tale circostanza nella domanda di autorizzazione, nella proposta di delibera di autorizzazione dell'ente e nella piattaforma. Analogamente deve essere dichiarata al CNI l'eventuale partecipazione societaria o assunzione di carica statutaria di un Consigliere dell'Ordine territoriale o di un Consigliere nazionale all'interno di Partner o Sponsor coinvolti nei singoli eventi.



Eventi non formali erogati nel periodo 2014-2017